



# COMUNE DI BENTIVOGLIO

PROVINCIA DI BOLOGNA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 DEL 28/07/2020

*originale*

### OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)

L'anno **Duemilaventi** e questo di **Ventotto** del mese di **Luglio** alle ore **20:45** Convocato nelle forme prescritte dalla legge comunale e provinciale e con appositi avvisi spediti a domicilio, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

FERRANTI ERIKA	Sindaco	Presente
BASSI LUIGI	Consigliere Comunale	Presente
CARBONIERI ANNA	Consigliere Comunale	Presente
GALLETTI ORIANA	Consigliere Comunale	Presente
ANGELINI ALEX	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI ALESSANDRO	Consigliere Comunale	Assente
VECCHI ALICE	Consigliere Comunale	Presente
ARDIZZONI GIUSEPPE	Consigliere Comunale	Presente
FRANCIAMORE SONIA	Consigliere Comunale	Presente
DIOLAITI GIORGIO	Consigliere Comunale	Presente
VIBORGI SIMONA	Consigliere Comunale	Presente
FANTINI ILARIO	Consigliere Comunale	Presente
MENGOLI LORENZO	Consigliere Comunale	Presente

Presiede l'adunanza il Sindaco FERRANTI ERIKA

Partecipa il sottoscritto Dott. Vincenzo Errico, Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Verificata la presenza del numero legale il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Assessori esterni: LIOTTA MARCO, NICOLODI CHIARA, BAGNOLI FLAVIANA.

Scrutatori: , ,

**OGGETTO:**

**APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) – ANNO 2020 (CONFERMA IMPIANTO TARIFFARIO 2019 AI SENSI ART. 107, C. 5, D.L. N. 18/2020)**

Seduta in videoconferenza del Consiglio comunale di Bentivoglio del 28 luglio 2020, ore 20.45.

Il Consiglio comunale di Bentivoglio, previa osservanza di quanto previsto nel provvedimento del Sindaco dell'11 maggio 2020, protocollo n. 6723/2020, si è riunito in modalità telematica, mediante videoconferenza.

Il Sindaco, Erika Ferranti, assume la Presidenza dal suo ufficio, ubicato presso la sede comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio, in collegamento telematico, mediante l'utilizzo della piattaforma Google Hongouts meet, come attestato dalla registrazione della seduta.

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario comunale, Vincenzo Errico, collegato dalla "Sala della Giunta", ubicata presso la sede comunale di Piazza dei Martiri per la Libertà, n. 2, di Bentivoglio.

L'identità dei Consiglieri, tutti collegati in videoconferenza, è accertata dal Segretario comunale, il quale, inoltre, attesta il regolare svolgimento, in tale modalità, della seduta medesima.

Il Sindaco – Presidente – Erika Ferranti, sulla scorta delle risultanze istruttorie poste in essere dagli uffici competenti e dei pareri favorevoli resi dai medesimi, illustra all'assemblea la proposta di deliberazione, di seguito, integralmente, riportata:

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con riferimento alla normativa in materia tariffaria del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, ha istituito la TARI, quale componente dell' imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- l'articolo 1 della legge 147/13, al comma 654, stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- a norma dell' articolo 1, comma 683, della legge 147/2013: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)"*;
- in base all' articolo 1, comma 169 della legge finanziaria 2007 (legge n.296 del 2006): *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal*

*1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*

Rilevato che:

- l' Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) opera in forza della disposizione generale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 481/95, secondo la quale l'Autorità deve perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, *“la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”*;
- all'Autorità, l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017, *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*, ha assegnato funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite *“con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”*;
  - la predetta disposizione (art. 1 comma 527, della Legge 205/2017) inoltre, ha espressamente attribuito all'Autorità, tra le altre, specifiche funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
    - a) *“...predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga”* (lett. f);
    - b) *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...”* (lett. h);
    - c) *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...”* (lett. i);

Richiamate quindi,

- la Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019 di ARERA, con la quale sono stati definiti i *“criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 - 2021”*, e in particolare l'art. 6, rubricato *“Procedure di approvazione”*, che prevede che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A – delibera n. 443/2019), sia poi validato *“... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...”*, e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, *“...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...”*, in caso positivo, procede all'approvazione;
- la Deliberazione n. 52/2020/rif del 03 marzo 2020 di ARERA, rubricata *“Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato*

*dei rifiuti e avvio procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente*”;

- la Determinazione n. 2/DRIF/2020 del 27/03/2020 di ARERA, rubricata “*Chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/R/rif (MTR) e definizione delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari*”;

Dato atto che:

- Secondo l'attuale quadro normativo, spetta al Consiglio Comunale il compito di approvare le tariffe TARI, definite sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti redatto dal soggetto gestore;
- in questo contesto si inserisce la deliberazione n. 443/2019 dell'ARERA, il cui articolo 6 delinea una nuova procedura di approvazione del piano economico finanziario che si articola in quattro fasi:
  - a) il soggetto gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario (PEF) e lo trasmette all'ente territorialmente competente per la sua validazione;
  - b) l'ente territorialmente competente, Atersir, effettuata la procedura di validazione, assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità il PEF e i corrispettivi del servizio, in coerenza con gli obiettivi definiti;
  - c) l'ARERA verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e approva, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o, si deve intendere, proporre modifiche;
  - d) fino all'approvazione da parte dell'ARERA si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'ente territorialmente competente con i documenti di cui al punto b).

Dato atto, inoltre, che:

- Il nuovo metodo è stato deliberato a ridosso del termine ordinario per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 (31 dicembre 2019), con evidenti difficoltà, in capo al soggetto gestore, di effettuare in tempo utile la quantificazione economica dei servizi in base ai nuovi criteri;
- per queste ragioni, l'art. 57 bis del D.L. 124/2019 ha inserito, dopo il comma 683 dell' art. 1 L. 147/2013 il seguente comma: “*683-bis. In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI entro il 30 aprile*”, sganciando il termine per approvare i regolamenti e le tariffe TARI dal termine per l'approvazione del bilancio di previsione;
- il decreto Cura Italia (art. 107 comma 2) per l'esercizio 2020 ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali al 31 luglio 2020 così come previsto dalla Legge di Conversione n. 27 del 24 aprile 2020;
- l'intervenuta abrogazione, da parte dell'art. 138 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 del comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha avuto come effetto quello di uniformare i termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU, portandoli entrambi al 31 luglio 2020, che è anche il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Dato atto che, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Bentivoglio, risulta definito e operativo l'ente di governo d'ambito (EGATO) di cui all'art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011 denominato Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti;

Considerato che ad oggi, per effetto tanto della situazione epidemiologica da COVID-19 ancora in essere, quanto di un quadro normativo privo di organica sistematicità ed in continuo divenire, di cui è parte anche un'ampia ed articolata decretazione d'urgenza, non è stato ancora validato il PEF per l'anno 2020;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020 n. 27, che, in deroga espressa alle norme di cui sopra dispone che *"... i comuni possono, [in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147], approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 ..."*;

Considerato, infine, che:

- il Comune di Bentivoglio ha già approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine del 31 dicembre 2019 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 17/12/2019;
- in assenza del piano economico finanziario aggiornato alle modifiche normative introdotte da ARERA, il Comune può approvare il regime TARI in via provvisoria, confermando l'assetto delle tariffe adottate per il 2019, procedendo fin d'ora alla definizione della propria politica tributaria per l'anno 2020 e riservandosi di intervenire successivamente sull'ammontare complessivo e sull'articolazione tariffaria della TARI, una volta disponibile il nuovo PEF;

Ritenuto, quindi, in coerenza con la facoltà di cui al summenzionato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 anche al fine di mantenere, in termini assoluti, l'invarianza della pressione tributaria, di applicare per l'anno 2020, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la deliberazione C.C. n. 14 del 28/03/2019;

Richiamati anche,

- il DPCM del 31 gennaio 2020 (G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020) con cui è stato dichiarato per sei mesi, quindi fino al prossimo 31 luglio 2020, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; il DPCM del 23 febbraio 2020 relativo alle *"Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6..."* con cui, all'Allegato 1, sono stati indicati i Comuni interessati da diffondersi del virus COVID-19;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, avente ad oggetto *"Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *"Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

- il Decreto legge 19 maggio,2020, n. 34 recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

Considerato che, in questo contesto di emergenza sanitaria, le attività economiche, per effetto della chiusura forzata o necessitata, hanno riportato una contrazione delle attività e subito una diminuzione dei consumi nel territorio, con conseguente grave criticità in termini economico – finanziari;

Richiamata la Deliberazione n. 158/2020 del 7.5.2020 di ARERA con la quale sono state disposte *“Misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19”*;

Rilevato che tale provvedimento prevede, per talune tipologie di utenze non domestiche, alcuni fattori di rettifica, al fine di tener conto del principio *“chi inquina paga”*, sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della/ sospensione delle relative attività;

Vista la disciplina di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;

Ritenuto, allora, necessario, tanto in considerazione del pregiudizio in termini di liquidità in capo alle imprese e alle attività commerciali quanto al fine di sostenere le stesse e il tessuto economico complessivo in questa fase di prima graduale ripresa, di intervenire in merito, approvando, **per il solo anno 2020**, ai sensi dell'articolo 14 bis del vigente regolamento TARI, le seguenti agevolazioni, non cumulabili tra loro, in favore:

1. delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:

- a) riduzione/agevolazione pari al 15% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 14 giorni e 60 giorni
- b) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni,
- c) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo superiore a 90 giorni;
- d) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:  
7 - alberghi con ristorante  
8 - alberghi senza ristorante
- e) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:  
13 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie e altri beni durevoli  
14 - edicole  
15 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti  
22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub  
24 - bar, caffè, pasticceria  
27 - negozi di piante e fiori

2. delle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020 riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile;

Precisato che le riduzioni suindicate:

- di cui al punto 1 lettera a), b), c) e punto 2 si applicano a condizione che l'utente presenti apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il

possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse entro il 15 ottobre 2020;

- di cui al punto 1 lettera d), e) trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'anno 2020;

Visti:

- l'articolo 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l'art. 19, comma 7, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, novellato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ai sensi del quale la misura del tributo provinciale, salva diversa deliberazione adottata dalla provincia o dalla città metropolitana, *"... è fissata al 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune ai sensi delle legge vigenti in materia ..."*.

- l'articolo 107, comma 2, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 al prossimo 31 luglio 2020;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente articolo 13, comma 15, comma 15 – bis e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Dato atto, inoltre, che il contenuto del presente atto comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico-finanziaria e che tali riflessi sono già stati valutati e saranno apportate le adeguate variazioni al bilancio di previsione dell'ente nel rispetto degli equilibri di bilancio;

Preso atto, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come modificato dal D.L. 147/2012, dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile espressi dal Responsabile del Settore economico finanziario;

Con voti .....

### **DELIBERA**

1) per le motivazioni espresse in premessa, da intendersi per intero richiamate, di approvare per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, le tariffe TARI già approvate per l'anno 2019 con la Delibera C.C. n. 14 del 28/03/2019;

2) di dare atto che si provvederà, entro il 31 dicembre 2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, e che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 dovrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

3) di dare atto che, per le motivazioni espresse in premessa, le tariffe di cui al punto 1 hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2020;

4) di stabilire, ai sensi dell'articolo 14 bis del vigente regolamento TARI, per il solo anno 2020, le seguenti riduzioni non cumulabili tra loro:

1. in favore delle utenze non domestiche che hanno dovuto sospendere la loro attività o esercitarla in misura ridotta a causa dell'emergenza sanitaria da COVID - 19:
  - a) riduzione/agevolazione pari al 15% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 14 giorni e 60 giorni
  - b) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo compreso tra 61 e 90 giorni,
  - c) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore delle utenze non domestiche che hanno sospeso la loro attività per un periodo superiore a 90 giorni;
  - d) riduzione/agevolazione pari al 25% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:
    - 7 - alberghi con ristorante
    - 8 - alberghi senza ristorante
  - e) riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile a favore di ciascuna attività di seguito specificata nell'ambito delle singole categorie:
    - 13 - negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie
    - 14 - edicole
    - 15 - negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti
    - 22 - ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
    - 24 - bar, caffè, pasticceria
    - 27 - negozi di piante e fiori
2. in favore delle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della deliberazione ARERA 5 maggio 2020 n. 158/2020 riduzione/agevolazione pari al 50% della quota variabile;
3. dato atto che le riduzioni suindicate:
  - di cui al punto 1 lettera a), b), c) e punto 2 si applicano a condizione che l'utente presenti apposita dichiarazione e opportuna documentazione che dimostri il possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse entro il 15 ottobre 2020;
  - di cui al punto 1 lettera d), e) trovano automatica applicazione sulla base delle risultanze della banca dati tributaria. Pertanto ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, il Comune consulta d'ufficio la banca dati TARI e su tali basi viene quantificata la tassa risultante dovuta per l'anno 2020;
- 5) di dare altresì atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI approvate con la presente, è pari al 5%;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

e infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2020;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.



A conclusione della relazione illustrativa, il Sindaco Presidente – dichiara aperta la discussione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Lorenzo Mengoli, il quale afferma di comprendere lo sforzo effettuato dal Comune nel confermare le tariffe dello scorso anno, venendo, quindi, incontro alle difficoltà diffuse che accomunano le varie categorie degli utenti. Il relatore auspica un occhio di riguardo per coloro che non potranno pagare.

Il Consigliere Lorenzo Mengoli, concludendo il proprio intervento, preannunzia, come fatto in precedenza, l'astensione dal voto.

Al Consigliere Lorenzo Mengoli, replica il Sindaco rammentando tutta una serie di agevolazioni, di misure sociali, a beneficio delle fasce deboli,

Interviene il Consigliere G. Diolaiti, ad avviso del quale le agevolazioni previste dall'Amministrazione comunale sembrano un arrampicarsi sugli specchi. Per il Consigliere G. Diolaiti per affrontare queste situazioni è richiesto il coraggio. Il Consigliere G. Diolaiti preannunzia il voto contrario della propria componente, proprio per questa constatata mancanza di coraggio.

Interviene il Consigliere L. Bassi per il quale il coraggio di un Comune si misura dall'essere sempre accanto al cittadino, in ogni circostanza evitando scelte di mera natura emozionale.

A tal punto , il Sindaco – Presidente – constatato che nessun altro chiede di intervenire mette ai voti la proposta di deliberazione illustrata e discussa.

L'esito della votazione , resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale ,è il seguente:

Presenti n. 12. votanti n. 11.

Favorevoli n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco)

Contrari n. 3 (Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini)

Astenuti n. 1 (Consigliere Lorenzo Mengoli).

La proposta di deliberazione è approvata

Successivamente, il Sindaco – Presidente – pone ai voti la proposta di immediata eseguibilità.

L'esito della votazione, resa per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, è il seguente:

Favorevoli n. 8 (La componente di maggioranza + il Sindaco)

Contrari n. 3 (I Consiglieri G. Diolaiti, S. Viborgi e I. Fantini)

Astenuti n. 1(Consigliere Lorenzo Mengoli).

Quindi, la deliberazione ora approvata ,è resa immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134,comma 4, del D. L g s n. 267 del 2000.

Delibera di Consiglio Comunale n. 22 / 2020

Esauriti tutti gli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno, Il Sindaco – Presidente alle ore 22.35.dichiara conclusa la seduta del Consiglio del 28.07.2020



## **DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 22 del 28/07/2020**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
FERRANTI ERIKA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Errico Vincenzo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

---